



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

Agli aspiranti inseriti nelle GAE e
nelle GPS della provincia di Brescia

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali di ogni ordine e grado della
provincia di Brescia
Loro sedi

Alle OO.SS. di categoria
Loro sedi

**Oggetto: personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo determinato da G.P.S.,
riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti.**

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, al fine di garantire ad un tempo tempestività ed univocità nel riscontro a reclami, diffide ed istanze di accesso agli atti di analogo contenuto concernenti il conferimento di incarichi da GPS per l'anno scolastico 2022/23, formula le precisazioni di seguito esposte.

Al riguardo, occorre premettere che l'attuale procedura informatizzata di gestione delle nomine a tempo determinato da GPS dà corso alla trattazione delle domande degli aspiranti in base alla posizione che essi occupano nelle graduatorie per le rispettive fasce di inserimento, una trattazione quindi destinata a concretizzarsi nel cosiddetto scorrimento delle stesse. Lo scorrimento delle graduatorie viene effettuato in ragione delle disponibilità assegnate per le operazioni di nomina. Pertanto, un aspirante può entrare in turno di nomina, solo in caso di permanenza di disponibilità all'atto dello scorrimento della graduatoria di interesse fino alla sua posizione.

Le graduatorie sono scorse per fascia di appartenenza determinandosi un ordine gerarchico così definito per i posti comuni: GAE, GPS prima fascia A, GPS prima fascia B, GPS prima fascia C, GPS prima fascia D, GPS seconda fascia. Per quanto riguarda il sostegno, l'ordine delle fasce si esplica come di seguito: GAE sostegno, GPS sostegno prima fascia A, GPS sostegno prima fascia B, GPS sostegno prima fascia C, GPS sostegno prima fascia D, GPS sostegno seconda fascia, GAE incrociate, GPS incrociate prima fascia A, GPS incrociate prima fascia B, GPS incrociate prima fascia C, GPS incrociate prima fascia D, GPS incrociate seconda fascia. Mentre per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, le graduatorie su posto comune coincidono con la graduatoria incrociata di sostegno non specializzati, per quanto concerne la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie incrociate vanno a comporsi nel seguente modo: una volta acquisiti i dati da GPS, si crea per ciascun grado, MM e SS, un'unica graduatoria, detta GUI (Graduatoria Unica Incrociata), nella quale ciascun aspirante è incluso una sola volta in base alla categoria di origine più vantaggiosa: 1. Non specializzati presenti nelle GAE; 2. Non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (per sottofasce A, B, C, D); 3. Non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali e in base al punteggio più elevato riportato nelle cdc di quell'ordine. In tal modo la GUI supera il problema della presenza di uno stesso aspirante nella graduatoria incrociata sostegno della I fascia (perché abilitato su una classe di concorso) e in quella della II fascia (perché non abilitato su altre cdc), includendolo una sola volta nella posizione più vantaggiosa. Pertanto, il punteggio in base al quale il docente viene processato ed eventualmente nominato dal sistema è lo stesso su GUI e GPS;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

la posizione nelle due piattaforme, invece, è diversa dovendosi considerare nella posizione di processo o di nomina la totalità degli aspiranti presenti nelle fasce superiori.

Condizione necessaria per la nomina è la corrispondenza tra le preferenze dell'aspirante e le disponibilità, ancora sussistenti all'atto dello scorrimento della graduatoria fino alla sua posizione. Nella ricorrenza di detta coincidenza, la nomina dell'aspirante è destinata ad avere luogo in ragione della collocazione delle singole preferenze nell'ambito dell'ordine da questi espresso al riguardo.

La coincidenza deve essere assoluta ed incondizionata.

La necessità di una piena corrispondenza comporta l'osservanza delle indicazioni di seguito riportate nelle ipotesi di espressione della preferenza per un corso serale o per una cattedra oraria esterna (COE).

Nella prima ipotesi, se l'aspirante ha espresso una preferenza puntuale, deve aver indicato, nella propria domanda, il codice meccanografico del corso serale. Qualora invece abbia scelto di esprimere una preferenza sintetica, avente per oggetto un comune od un distretto, l'aspirante, per ottenere la relativa assegnazione, deve avere manifestato la disponibilità per il corso serale, mediante la spunta della corrispondente definizione nell'apposito spazio della domanda.

Le suesposte prescrizioni, peraltro, sono destinate a valere anche per le scuole ospedaliere e carcerarie nonché per i corsi per l'istruzione degli adulti.

Nell'ipotesi di una Cattedra Oraria Esterna, l'aspirante può ottenerne l'assegnazione, a condizione della permanenza di questa nel momento dello scorrimento della graduatoria fino alla sua posizione, solo ove abbia manifestato la relativa disponibilità nella propria domanda. L'aspirante deve manifestare detta disponibilità mediante la selezione della voce:

1.- **“stesso comune”** nel caso in cui egli intenda rendersi disponibile per una COE in diverse scuole dello stesso comune; oppure

2.- **“diverso comune”**, nell'ipotesi in cui egli si voglia rendere disponibile per una COE in una pluralità di scuole di diversi comuni.

L'aspirante può anche optare contemporaneamente per le COE nell'ambito sia dello stesso comune che di comuni diversi.

In ogni caso e in via generale, l'astensione dell'aspirante dall'espressione di preferenze preclude, per questi, la possibilità di ottenere incarichi di supplenza su questa tipologia di cattedra.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica, questa comporta la ricognizione, al momento del turno di nomina, delle disponibilità nel comune o nel distretto indicati a titolo di preferenza sintetica dall'aspirante in domanda. Ai fini della ricognizione, vengono presi in rassegna, in ordine progressivamente crescente, i codici meccanografici alfanumerici degli istituti presenti nel comune o nel distretto indicati. Di conseguenza, la disponibilità, corrispondente al codice meccanografico alfanumerico inferiore, è destinata a precedere, nell'assegnazione, quella correlata ad un codice alfanumerico maggiore. Al riguardo, occorre evidenziare l'inclusione, nell'elenco dei codici meccanografici, pure di quelli dei serali, delle scuole ospedaliere e carcerarie nonché dei corsi per l'istruzione degli adulti. Pertanto, l'omissione, da parte dell'aspirante nella propria domanda, della spunta delle corrispondenti definizioni comporta l'espunzione dei relativi codici meccanografici dall'elenco, al momento dell'esame della preferenza sintetica.

È ovvio dire che le operazioni di nomina da GPS rimangono soggette alle disposizioni del comma 14 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112/22, destinate alle categorie protette aventi diritto alla riserva dei posti.

Al riguardo, occorre rimarcare la diversità della riserva del posto di cui alla l. n. 68/1999 rispetto alla preferenza di sede ex lege 104/1992.

La riserva del posto, infatti, consta nell'accantonamento di una quota delle disponibilità complessive, previste per le operazioni di nomina. Nello specifico, sono destinate, alla quota di riserva, le ultime disponibilità intere del contingente complessivo. Nel caso esemplificativo di un contingente di cento disponibilità per le operazioni di nomina da una graduatoria con dieci candidati appartenenti alle categorie protette, la messa a riserva dei posti per quei dieci consente di dare corso al normale scorrimento della



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

graduatoria fino all'assegnazione della novantesima supplenza ai candidati senza diritto alla riserva, ma in posizione utile per poter concorrere all'attribuzione di uno dei precedenti novanta incarichi, perché i restanti ultimi dieci sono da conferire ai dieci beneficiari della l. n. 68/1999. Le disponibilità riservate alle categorie beneficiarie dei diritti sanciti dalla legge 68/99 vengono calcolate ad ogni anno scolastico sulla base del personale risultante in servizio. Le quote di riserva, all'atto delle nomine, debbono ulteriormente tener conto della collocazione degli aspiranti nelle rispettive fasce non consentendosi preclusioni di aspiranti collocati in una fascia superiore da parte di aspiranti collocati in una fascia inferiore seppur beneficiari dei diritti di riserva, questi operano all'interno della fascia di appartenenza.

In ogni caso, l'assegnazione delle disponibilità residue, riservate agli aspiranti in possesso del diritto alla riserva rimane condizionata all'espressione, da parte di questi nelle rispettive domande, di preferenze corrispondenti ai posti utili rimasti. I posti da riservare alle categorie protette sono sempre interi, con esclusione quindi degli spezzoni d'orario, e vengono determinati nella misura della percentuale, compresa fra l'uno ed il sette, stabilita dalla legge per ciascuna categoria (superstiti di vittime del dovere; invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; Invalido per servizio; orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; invalidi civili; etc.) e fino ad un massimo del cinquanta per cento delle disponibilità. Per chiarezza espositiva, appare utile rimarcare che il candidato appartenente ad una categoria protetta, non fruisce del diritto ad uno dei posti della riserva qualora sia già in posizione utile per l'assegnazione della supplenza nella graduatoria da scorrere in funzione del proprio punteggio.

Invece, il cosiddetto diritto alla priorità di assegnazione di sede, introdotto dalla l. n. 104/1992 attribuisce all'aspirante, avente titolo ad esso, ma al tempo collocato in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione di una delle disponibilità previste per le operazioni di nomina, la possibilità di attribuzione di uno dei posti del contingente a disposizione, indipendentemente dalla sua posizione, purché rientrante nello scorrimento. Nell'esempio precedente dei 100 posti dei quali 10 a riserva per le categorie protette, quindi, il possesso, da parte di uno dei novanta aspiranti in posizione utile del diritto ex lege 104/1992 alla priorità nella scelta, è in grado di garantirgli l'assegnazione del posto di interesse, precedendo gli altri candidati indipendentemente dalla collocazione in graduatoria salvo che questi non siano parimenti in possesso di un titolo di preferenza sulla base della legge 104/92.

È doveroso rammentare che un aspirante, che abbia ottenuto la nomina per avere titolo alla riserva del posto, non può esercitare contestualmente il diritto alla priorità di scelta dell'istituzione scolastica ex lege n° 104/92, perché la priorità, come si è detto, spetta a coloro che si trovino già in turno di nomina per posizione e punteggio.

Per quanto concerne l'attribuzione di uno spezzone orario, premesso che questa può avvenire solo in presenza della richiesta esplicita di attribuzione di spezzoni orari all'interno delle preferenze espresse, questa potrà essere soddisfatta solo in presenza di una coincidenza tra le ore richieste e le ore disponibili al proprio turno di nomina.

In tema di nomine su spezzone orario con richiesta di completamento sullo stesso o su diverso insegnamento, questa potrà essere soddisfatta solo all'avverarsi delle seguenti condizioni:

la richiesta del possibile completamento su spezzone per lo stesso insegnamento o per diverso insegnamento deve accompagnarsi all'estensione territoriale sulla quale lo si chiede. Questa si divide in "completa nella scuola", "completa nel comune", "completa nel distretto", "completa nella provincia". Per poter conseguire un completamento occorre soddisfare la variabile di concordanza tra le estensioni territoriali espresse come di seguito esplicitate.

In luogo dello spezzone assegnato, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo all'interno della scuola di assegnazione se la scelta effettuata è "completa nella scuola". Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo nel comune di prima assegnazione se l'estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a "completa nel comune". Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo nel distretto di prima assegnazione se



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

l'estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a "completa nel distretto". Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, nell'intera provincia se l'estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a "completa nella provincia".

Solo in caso di espressione di una preferenza sintetica: comune, distretto, provincia, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire sulla base della medesima preferenza espressa all'interno dell'estensione territoriale scelta. In caso di preferenza puntuale nello spezzone di prima assegnazione, il completamento potrà avvenire, invece, solo in presenza di una espressa preferenza concordante con quanto richiesto, posta in ordine successivo a quella di prima assegnazione. Appare utile evidenziare che in molti casi, l'estensione territoriale "completa nel comune" coincide con una sola istituzione scolastica, in questo caso la scelta "completa nel comune" equivale alla scelta "completa nella scuola", in entrambi i casi, come detto sopra, si intende nello stesso comune o nella stessa scuola.

In luogo dello spezzone assegnato, il completamento su diverso insegnamento potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo al proprio turno di nomina allo scorrimento della graduatoria relativa all'insegnamento richiesto. Ai fini del completamento la richiesta deve trovare una concordanza con una preferenza su spezzone per la relativa graduatoria espressa in maniera successiva all'assegnazione effettuata in prima istanza. La concordanza deve trovarsi espressa anche nell'estensione territoriale scelta non potendosi completare preferenze con estensioni territoriali differenti ad eccezione di quelle che siano state formulate con ordine crescente dalla minore alla maggiore estensione territoriale laddove si registri la coincidenza tra la prima assegnazione e la maggiore estensione territoriale espressa fermo restando l'estensione non oltrepassabile della prima. Non troverà necessariamente soddisfazione, invece, una richiesta di completamento che si muova da un'estensione territoriale maggiore di prima assegnazione e una successiva preferenza che richieda il completamento su un'estensione territoriale minore.

Il completamento sullo stesso insegnamento, a fronte di una prima assegnazione ricevuta su preferenza puntuale, non può essere soddisfatto in assenza di preferenze esplicite espresse su spezzone, puntuali o sintetiche, successive a quella di prima assegnazione nell'ordine di quelle formulate, nella concordanza dell'estensione territoriale richiesta come sopra esplicitata.

Il completamento su diverso insegnamento, a fronte di una prima assegnazione ricevuta su preferenza puntuale o sintetica, non può essere soddisfatto in assenza di preferenze esplicite espresse su spezzone, puntuali o sintetiche, successive a quella di prima assegnazione nell'ordine di quelle formulate, nella concordanza dell'estensione territoriale richiesta come sopra esplicitata.

Il completamento, inoltre, potrà realizzarsi solo nel limite di concordanza e compatibilità oraria degli spezzoni disponibili nel limite dell'orario di cattedra come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola.

A titolo esemplificativo, ad un'assegnazione di uno spezzone di 10 ore, può essere conferito un completamento solo in presenza di una disponibilità utile, secondo le condizioni suesposte, pari od inferiore alle 8 ore. Si rammenta che, ai sensi della nota ministeriale 43440 del 19.07.2023, le frazioni orarie fino a sei ore sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, non vengono attribuite da GPS.

Quanto alla conservazione del titolo al completamento, questa, ai sensi dell'art. 12, comma 12, dell'O.M. n. 112/22, si applica ai soli aspiranti che ottengano uno spezzone orario per mancanza di posti interi, al momento della loro nomina. L'assenza, peraltro, va rilevata, escludendo i posti oggetto di eventuale riserva in favore di candidati appartenenti delle categorie protette. In sostanza, l'aspirante conserva il titolo al completamento nel solo caso di mancanza, al momento della sua nomina, di posti interi nell'ambito della provincia di riferimento. La conservazione del titolo al completamento, tuttavia, non è assoluta. Il completamento, infatti, può avvenire solo se siano resi disponibili nuovi spezzoni orari compatibili con l'assegnazione già conferita e che rientrino nelle preferenze espresse in domanda.

In merito, occorre evidenziare la necessità di una correlazione tra la conservazione del titolo al completamento e la preferenza soddisfatta in prima istanza. Infatti, la preferenza che conduce



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

all'attribuzione dello spezzone orario può dare luogo al completamento solo se sia corredata da specifica richiesta di integrazione dello spezzone per lo stesso od altro insegnamento ovvero per entrambi.

Allo scopo, l'aspirante deve anche aver indicato l'ambito entro il quale intende far valere il completamento.

Se l'ambito selezionato è costituito da una scuola, il completamento della preferenza, già soddisfatta in prima istanza con l'assegnazione di uno spezzone orario, può avvenire solo all'interno dell'istituzione scolastica assegnata. Nel caso di interesse anche al conferimento di spezzoni di insegnamenti diversi nell'ambito della stessa scuola, l'istanza di completamento per altra classe di concorso deve risultare in posizione successiva nell'ordine delle preferenze dell'aspirante. In ogni caso, le preferenze, manifestate dall'aspirante, devono essere compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.

Se l'ambito selezionato per il completamento è un comune, l'integrazione di una preferenza, già soddisfatta in prima istanza mediante uno spezzone orario, può avvenire nel solo comune di ubicazione della scuola di assegnazione. Nell'ipotesi di una pluralità di istituzioni scolastiche nel medesimo comune, è necessario che l'istanza di completamento per la stessa o per altra classe di concorso abbia una collocazione successiva nell'ordine delle preferenze dell'aspirante. Anche nel caso di completamento in ambito comunale, comunque, le preferenze devono essere compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.

Se l'ambito di riferimento è costituito da un distretto, il completamento di una preferenza, già soddisfatta in prima istanza con l'attribuzione di uno spezzone orario, può avvenire nel solo distretto di ubicazione della scuola di assegnazione. Allo scopo, è necessario che la richiesta di completamento per la stessa o per altra classe di concorso occupi una posizione successiva nell'ordine delle preferenze dell'aspirante, compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.

Se l'ambito indicato per il completamento fosse la provincia, il soddisfacimento in prima istanza di una preferenza, mediante la sola assegnazione di uno spezzone orario, può dare luogo al completamento stesso, solo se l'aspirante abbia collocato la richiesta di integrazione, per la medesima od altra classe di concorso, in posizione successiva nell'ordine delle preferenze, compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.

Il completamento può avere corso anche in presenza di richieste di supplenza che, pur fra loro non coincidenti, siano state formulate con ordine crescente dal minore al maggiore ambito territoriale laddove si registri la coincidenza tra la prima assegnazione e la maggiore estensione territoriale espressa. Non troverà necessariamente soddisfazione, invece, una richiesta di completamento che si muova da un'estensione territoriale maggiore di prima assegnazione e una successiva preferenza che richieda il completamento su un'estensione territoriale minore.

In ottemperanza alle espresse disposizioni dell'art. 12, c. 4, O.M. 112/22, "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."

In ottemperanza alle espresse disposizioni dell'art. 12, c. 10, O.M. 112/22, "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via Sant'Antonio, 14 – CAP 25133 Brescia – Codice Ipa: m_pi

posto.” L’ottenimento dell’incarico non consente all’aspirante di partecipare pertanto, ad ulteriori conferimenti per altre classi di concorso.

Per effetto dello scorrimento, dunque, risulta assegnato l’incarico che, in base alla posizione e al punteggio di graduatoria e alla stregua delle priorità ex lege 104/1992 o della riserva ex lege 68/1999, realizzi la coincidenza tra preferenze dell’aspirante e le disponibilità esistenti al momento delle operazioni di nomina.

La conclusione di un turno di nomina dà avvio a nuove operazioni di assegnazione basate sulla sopravvenienza di disponibilità a qualsiasi titolo determinatesi, anche per rinuncia alle assegnazioni effettuate durante la fase precedente.

Le nuove operazioni vengono disposte ai sensi dell’art. 12, comma 10, dell’O.M. 112/22, a mente del quale *“le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”* salvo quanto previsto all’art. 12 comma 12 in merito al completamento per quegli aspiranti che avessero ricevuto nomina su spezzone in assenza di disponibilità su posti interi al proprio turno di nomina, come precedentemente esplicitato.

La disposizione del comma 10, dunque, statuisce l’avvio delle successive fasi di nomina dalla posizione e dal punteggio dell’ultima domanda trattata dalla procedura e pertanto dall’ultima assegnazione effettuata, escludendo i posti assegnati per riserva alle categorie protette.

L’aspirante, che, già entrato in turno di nomina, non abbia espresso nella propria domanda le disponibilità presenti in quel momento, non può partecipare ai turni di nomina successivi, trovandosi in posizione antecedente all’ultimo trattato dalla procedura.

Per quanto sopra, questo Ufficio scolastico rigetta ogni istanza pervenuta con riferimento ai casi sopra esposti. Il presente riscontro è da intendersi avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina. La pubblicazione della presente sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI

Referenti: Domenico Loda – Nico Zallocco